

Studio Legale
 Avv. Antonietta Di Tano
 Via Fusco, 52 - 04021 CASTELFORTE (LT)
 TEL-FAX 0771607041 – PEC: avvantoniettaditano@puntopec.it

TRIBUNALE DI LATINA

Sez. lavoro

Ricorso ex art. 700 cpc

PER: Carmela Parretta, nata a Maddaloni il 12 aprile 1995, C.F.:PRRCML95D52E791C, rappresentata e difesa dall'avv. Antonietta Di Tano (C.F.: DTNNNT65C71F224V), giusta procura a parte da intendersi parte integrante del presente atto, e con questa elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castelforte (LT), Via A. Fusco, n. 52; l'avv. Di Tano dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio all'indirizzo di posta certificata avvantoniettaditano@puntopec

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi, n. 12, Roma pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

USR DEL LAZIO, **AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI LATINA**, IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE PRO TEMPORE ELETTIVAMENTE DOMICILIATO OPE LEGIS PRESSO L'AVVOCATURA DELLO STATO VIA DEI PORTOGHESI 12, ROMA, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

RESISTENTI

PREMESSA IN FATTO

1) La ricorrente nell'anno 2022 ha conseguito in Spagna l'abilitazione per il sostegno per la scuola secondaria di II grado, ADSS e dall'anno scolastico 2022/23 è stata inserita nella



Studio Legale
 Avv. Antonietta Di Tano
 Via Fusco, 52 - 04021 CASTELFORTE (LT)
 TEL-FAX 0771607041 – PEC: avvantoniettaditano@puntopec.it

graduatoria provinciale per il sostegno di prima fascia (doc. 1, 2,3,4);

2) nell'anno 2023/24 ha quindi inoltrato la domanda per l'inserimento in prima fascia, e successivamente domanda per l'aggiornamento, e scelta delle sedi, posizionandosi al n. 674 con punti 64,50, (con riserva nella graduatoria pubblicata il 21 agosto 2024 (doc. 5 e 6);

3) in seguito ad ulteriori rettifiche il punteggio attuale della ricorrente risulta essere 44,50 (DOC. 7);

3) - In applicazione delle famose sentenze del dicembre 2022, dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, “ *spetta al Ministero competente verificare se e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da uno Stato o la qualifica attestata da questo...soddisfino le condizioni per accedere all'insegnamento in Italia, salva l'adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell'art. 14 della Direttiva 2005/36/CE....*

Il Ministero, pur essendo stato condannato più volte ad emettere decisioni in tal senso, ad oggi reitera il silenzio, ma, attraverso l'ordinanza n. 88/2024, ha regolamentato la questione relativa all'inserimento nelle graduatorie alle procedure di assegnazione delle supplenze per l'a.s. 2024/2025 anche per i docenti inseriti nelle GPS che hanno conseguito il titolo di accesso all'estero, e, alla data di scadenza per la presentazione della domanda avevano prodotto istanza di riconoscimento e non hanno ancora avuto risposta.



Studio Legale
 Avv. Antonietta Di Tano
 Via Fusco, 52 - 04021 CASTELFORTE (LT)
 TEL-FAX 0771607041 – PEC: avvantoniettaditano@puntopec.it

In particolare, fermo restando il **divieto** di accedere alle supplenze finalizzate al ruolo, l'[art. 7 comma 4 lett. e\) dell'OM 88/2024](#) prevede che possa essere assegnata una **supplenza al 31 Agosto o al 30 Giugno 2025** anche a coloro i quali abbiano conseguito il **titolo di accesso all'estero**.

L'OM 88/2024, tuttavia, distingue **due casi**:

-se il titolo di accesso conseguito all'estero **sia stato già riconosciuto** dal Ministero, l'aspirante ha già indicato nella domanda **gli estremi del provvedimento di riconoscimento** all'interno del contratto;

-se il titolo di accesso conseguito all'estero è in attesa del riconoscimento, il supplente (che, in fase di compilazione della domanda per le GPS, ha dichiarato di aver presentato la relativa richiesta di riconoscimento) può sottoscrivere il contratto a tempo determinato con l'apposizione di una clausola risolutiva espressa.

Il secondo caso è quello che riguarda la ricorrente, in attesa del riconoscimento con domanda inoltrata in data 2° luglio 2022, inserita con riserva nella prima fascia delle GPS relativa al sostegno, come innanzi detto, con punti 22 per il titolo estero, in prima battuta, e quindi il giusto punteggio previsto dall'allegato A/7 al punto 1. (doc. 8). Tale punteggio, attribuito nella graduatoria del 21.8.2024, veniva poi rettificato con provvedimento del 04.9.2024, risultando poi la ricorrente alla posizione 1006 con punti 44,50 (doc. 9).

Nell'allegato innanzi citato viene specificato che il punteggio da attribuirsi è pari a 12 punti per una valutazione pari a 77 su 100 del



Studio Legale
 Avv. Antonietta Di Tano
 Via Fusco, 52 - 04021 CASTELFORTE (LT)
 TEL-FAX 0771607041 – PEC: avvantoniettaditano@puntopec.it

titolo di accesso, e poi un ulteriore 0,50 per ogni punto oltre il punteggio pari a 77.

Avendo ottenuto una valutazione pari a 9,2, la ricorrente aveva diritto ad ottenere 22 punti per il titolo di accesso, punteggio, come innanzi detto inizialmente attribuito, ma poi modificato.

3) Circostanza assai rilevante è che anche nella graduatoria dello scorso anno il punteggio per il titolo di accesso, era stato correttamente attribuito, e con tale punteggio per l'anno 2023/24, otteneva un incarico presso l'Istituto Einaudi di Latina di durata annuale (doc. 9).

4) La rettifica del 04.9.2024, priva di adeguata motivazione appare assolutamente illegittima e quindi va assolutamente disapplicata per i motivi di seguito illustrati.

Erronea interpretazione ed applicazione dell'ordinanza n. 88/2024.

Con D.M.88/2024, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha indetto la procedura per l'aggiornamento/inserimento della GPS, e all'art. 7, comma 4 lettera e), per i docenti in possesso di abilitazione sul sostegno conseguita all'estero è stato così previsto: *"....qualora il titolo di accessi sia stato conseguito all'estero e sprovvisto di riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda per essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva da diritto alla stipula di contratti a tempo determinato, cui dovrà essere apposta specifica clausola risolutiva in caso di diniego"* (doc. 10).



Studio Legale
 Avv. Antonietta Di Tano
 Via Fusco, 52 - 04021 CASTELFORTE (LT)
 TEL-FAX 0771607041 – PEC: avvantoniettaditano@puntopec.it

Inoltre, l'art. 3 disciplina le modalità di valutazione del punteggio dei candidati che chiedono l'inserimento nelle GPS e il comma 4, per gli aspiranti già inclusi nelle precedenti graduatorie così dispone: “ *Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie provinciali costituite per il biennio 2022/23 – 2023/24, che non presentino domanda di aggiornamento/inserimento/trasferimento, è assegnato il punteggio con cui figuravano nelle relative graduatorie del precedente periodo, sulla base dei titoli a suo tempo presentati e delle eventuali rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti*”.

Inoltre, il comma successivo stabilisce: *Al punteggio posseduto dai candidati già iscritti nelle GPS, si aggiungono quello relativo ai nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al 31 maggio 2022 – termine per la presentazione delle domande di iscrizione alle GPS costituite per il biennio 2022/23 “023/24 – ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 31 maggio 2022”.*

La ricorrente, ha presentato domanda di aggiornamento, allegando titolo di accesso, nonché domanda di riconoscimento del titolo estero inviata al Ministero.

In data 21 agosto, con decreto **407/24** (doc. 6) la ricorrente veniva inserita in graduatoria con posizione 674 e punti 64,50, con esatta attribuzione del punteggio per il titolo di abilitazione al sostegno, e cioè 22, considerando che la valutazione finale è 9.2.

Successivamente, in data 4.9.2024 (doc. 8) l'Ambito Territoriale



Studio Legale
 Avv. Antonietta Di Tano
 Via Fusco, 52 - 04021 CASTELFORTE (LT)
 TEL-FAX 0771607041 – PEC: avvantoniettaditano@puntopec.it

di Latina, con **decreto 417**, ha proceduto alla ripubblicazione elle GPS, adducendo motivazioni assolutamente incomprensibili, con richiamo alle disposizioni di cui all'art. 6 co.4 e art. 8, co. 7,8 e 9 della OM 88/2024 del tutto inconferenti e ha rivalutato il titolo di accesso, tra gli altri, anche della ricorrente, passando da 24 ad 8, e ciò per tutti i possessori di abilitazione conseguita all'estero, e dunque inseriti con riserva, ai quali in maniera del tutto arbitraria è stato assegnato il punteggio che nella tabella di valutazione dei titoli per la scuola secondaria di I e II grado, allega alla O.M. 88/24 (**tabella A/7 allegata alla O.M. 88/24**), riservata ai titoli la cui valutazione non sia quantificabile in termini numerici.

E ciò, si è appreso, è accaduto a tutti coloro che avevano conseguito il titolo, per la classe di concorso ADSS, all'estero e precisamente in Spagna.

Nulla dice l'ordinanza in relazione ad una diversa valutazione dei punti da attribuire a coloro che hanno conseguito il voto all'estero.

Invero l'allegato A, al punto 1 espressamente stabilisce come debba essere valutato il titolo di accesso, non facendo distinzione tra quello italiano e quello estero.

Non si comprende pertanto sulla base di quale presupposto normativo sia stato modificato un punteggio riguardante un titolo già posseduto nella graduatoria precedente, titolo tra l'altro che ha consentito alla ricorrente di prestare servizio per due anni scolastici.

Ad oggi nulla è cambiato rispetto alla valutazione del titolo in questione.



Studio Legale
 Avv. Antonietta Di Tano
 Via Fusco, 52 - 04021 CASTELFORTE (LT)
 TEL-FAX 0771607041 – PEC: avvantoniettaditano@puntopec.it

Infine, circostanza assai rilevante da sottoporre al Giudicante, è che, successivamente e precisamente in data 12.9.2024, con decreto n. 426, l'Ambito Territoriale ha corretto in autotutela alcune valutazioni date ai titoli esteri, applicando la tabella A/7 su richiamata (doc.11);

Inoltre dopo il decreto 426 del 12.9.2024, l'AT non ha proceduto ad una ripubblicazione della graduatoria con dati corretti, sicchè mentre ciascun candidato può conoscere la sua reale collocazione e punteggio, accedendo alla pagina personale di istanze online, non è possibile verificarne la corretta gradazione rispetto agli altri candidati di cui non si conosce né il punteggio né l'esatta posizione, risolvendosi la graduatoria in uno strumento inaffidabile.

VIOLAZIONE ART. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE

VIOLAZIONE DIRETTIVA 2005/36/CE E d. LGS. 206/7

VIOLAZIONE 45 TFUE

La diversa attribuzione dei punteggi per i titoli di accesso, tra l'altro non regolamentata da alcuna norma, evidenzia una sorta di discriminazione tra docenti abilitati all'estero e docenti abilitati in Italia. Invero tale comportamento evidenzia una diversità di trattamento nonostante le condizioni, ad oggi, alla partecipazione selettiva siano le stesse.

Non può parlarsi di diversità dettata dal diverso luogo in cui il titolo è stato conseguito.

Si configurerebbe una violazione del diritto di accesso alla professione docente tutelato dalla direttiva 36/05 e del D. Lgs.



Studio Legale
 Avv. Antonietta Di Tano
 Via Fusco, 52 - 04021 CASTELFORTE (LT)
 TEL-FAX 0771607041 – PEC: avvantoniettaditano@puntopec.it

206/2007, corollario del diritto alla libertà di circolazione previsto dall'art. 45 del TFUE, posto che la direttiva indicata riconosce l'obbligo agli Stati membri in materia di reciproco riconoscimento dei titoli di studio acquisiti nei paesi dell'U.E.

Per acclarata giurisprudenza *“le norme della direttiva 2005/36/CE devono essere interpretate nel senso che impongono ad uno Stato membro di riconoscere automaticamente i titoli di formazione previsti da tale direttivo e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazione in parte concomitanti.....”* Consiglio di Stato 5415/21

Detto ciò, è accertato in giurisprudenza il principio che prevede che ***“...il docente inserito con riserva è identico rispetto a coloro che sono inseriti a pieno titolo, l'unica differenza risiede nell'apposizione di una clausola risolutiva negli eventuali contratti, in caso di riconoscimento del titolo*** (Tar Lazio 9132/21).

L'inserimento in graduatoria con riserva deve intendersi pienamente anticipatoria della tutela richiesta.

In altre procedure, proprio il Ministero ha chiarito che ***“l'inserimento in graduatoria con riserva deve attribuire la medesima utilità ad essa connaturate e discendenti, ivi incluse la destinazione di proposte di assunzione sia a tempo determinato che indeterminato*** *“(ord. 60 del 10.7.1960 – 5237 del 24.02.2016).*

L'ammissione con riserva è da considerarsi come provvedimento ampliativo a carattere provvisorio, che non porta ad una diminutio



Studio Legale
 Avv. Antonietta Di Tano
 Via Fusco, 52 - 04021 CASTELFORTE (LT)
 TEL-FAX 0771607041 – PEC: avvantoniettaditano@puntopec.it

delle facoltà. In pratica l'ammissione con riserva incide solo sulla stabilità degli effetti potendo questi essere caducati ma garantisce la piena titolarità della situazione controversa (Tar Lazio sez. III bis 03137 del 11.3.2020).

Detto ciò appare assolutamente incomprensibile l'operazione effettuata in data 04.9.2024, e cioè la decurtazione del punteggio precedentemente attribuito ai docenti con titolo di accesso straniero, tra l'altro senza addurre motivazione alcuna.

Ultima circostanza da evidenziare è che solo l'USP di Latina ha provveduto alla rettifica di tali punteggi precedentemente correttamente attribuiti, essendo rimasti attribuiti i punteggi di cui all'allegato A citato, in tutte le altre province per lo stesso titolo spagnolo.

FUMUS BONI IURE

Per quanto riguarda il fumus ci si riporta a tutte le argomentazioni sopra formulate.

PERICULUM IN MORA La ricorrente ad oggi non ha ottenuto alcun incarico, ma se le fosse stato attribuito il giusto punteggio, già con il primo bollettino avrebbe ottenuto un incarico considerando che lo hanno ottenuto quelli con punti 58, e la ricorrente ha punti 58,5 (doc. 8), ed anzi hanno ottenuto incarichi docenti con punti 51 nei bollettini che si sono succeduti;

La ricorrente subisce un grave danno soprattutto alla professionalità, i cui effetti sono destinati a prodursi nel tempo: non maturando il punteggio, o comunque maturando il punteggio in maniera inferiore, aumenterà il distacco tra chi ha reso il



Studio Legale
 Avv. Antonietta Di Tano
 Via Fusco, 52 - 04021 CASTELFORTE (LT)
 TEL-FAX 0771607041 – PEC: avvantoniettaditano@puntopec.it

servizio e quindi ha maturato il punteggio e chi no.

Inoltre, tale decurtazione non sembra essere avvenuta per tutti coloro che versano nella stessa situazione e non si comprende quali siano i criteri utilizzati in questa, a nostro avviso, illegittima decurtazione.

Il pregiudizio subito dalla ricorrente è perciò quello più temuto: la lesione del diritto al lavoro, la perdita delle occasioni lavorative sia pure a termine ed è destinato a ripercuotere i propri effetti nel tempo senza possibilità di recupero.

Per altro verso, in presenza di fondate ragioni, quali quelle precedentemente evidenziate, spetta al Giudice garantire l'effetti nuocciono non solo alla parte ricorrente, configgendo in maniera intollerabile con il dovere di imparzialità e buon andamento costituzionalmente garantito (art. 97 Cost).

Non vi è dubbio, pertanto, che, nel caso di specie, ricorrono i requisiti per la tutela cautelare d'urgenza, considerando altresì che anche dalle graduatorie d'Istituto la ricorrente senza la decurtazione del punteggio avrebbe ottenuto un incarico e quindi si insiste affinché il Giudice Voglia emanare un provvedimento avente ad oggetto:

1) l'ordine diretto all'amministrazione scolastica resistente all'attribuzione immediata del punteggio precedentemente attribuito alla ricorrente, e quindi punti 22 per il titolo di accesso;

2) condanna del Ministero ad assegnare un incarico in una delle scuole scelte dalla ricorrente già dal giorno 07 settembre 2024 ottobre 2024 o 31 ottobre 2024;

Con vittoria di spese, competenze ed onorari in favore del



Studio Legale
 Avv. Antonietta Di Tano
 Via Fusco, 52 - 04021 CASTELFORTE (LT)
 TEL-FAX 0771607041 – PEC: avvantoniettaditano@puntopec.it

sottoscritto procuratore antistatario.

Si produce la seguente documentazione:

1,2,3) titolo abilitazione; 4)stralcio graduatoria 2023; 5)domanda; 6)
 stralcio graduatoria del 21.9.2024; 7)domanda di riconoscimento
 titolo estero; 8)stralcio graduatoria 04.9.2024; 9)allegato A/7 ord.
 88/24; 10) art. 7 ord. M. 88/2024; 11) allegato decreto 12.9.2024;
 12)d.m. 12.9.2024; 13) stralcio bollettino 07 settembre 2024; 14)
 decreto ministeriale 04.9.2024; 14) contratti; 15) rettifica fascia.

Castelforte

Avv. Antonietta Di Tano

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI

NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

Ill.mo Sig. Giudice

Il ricorso ha ad oggetto la richiesta per l'esatta attribuzione del
 punteggio per il titolo di accesso (SOSTEGNO) conseguito all'estero,
 Il riconoscimento del diritto rivendicato può comportare la modifica
 delle posizioni di altre docenti e, pur ritenendo la sottoscritta che nel
 giudizio instaurato innanzi al GO, volto alla declaratoria di diritti
 soggettivi, non esistono posizioni di controinteressati, tuttavia un
 gran numero di Tribunali in contenziosi ha ordinato l'integrazione del
 contraddittorio per pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 c.p.c.
 strumento di notifica largamente usato tanto di Giudici Amministrativi
 che da quelli Ordinari, in tutte la ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso, si rivolge

ISTANZA



Studio Legale
 Avv. Antonietta Di Tano
 Via Fusco, 52 - 04021 CASTELFORTE (LT)
 TEL-FAX 0771607041 – PEC: avvantoniettaditano@puntopec.it

Affinchè la S.V. Ill.ma ove ritenga sussistenti posizioni di
 controinteressati, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione
 con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art.
 151 c.p.c. in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami
 mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso:

1) Quanto alle amministrazioni convenute, mediante consegna di
 copia all'Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi
 12;

2) Quanto ai potenziali controinteressati tramite pubblicazione del
 testo integrale del ricorso sul sito internet del Ministero
 dell'Istruzione;

Castelforte

avv. Antonietta Di Tano

